

Spett.le
International Transport Solution s.r.l.
Interporto Campano - Lotto C - Mod. A2
Boscofangone - 80035 Nola (NA)
Pec: INTERNATIONALTRANSPORTSOLUTIONSRL@pec.it
Tel: +39.0815536140
Fax: +39.0816332373

Rif.: MGITS _____

Lettera di conferimento di Mandato Generale, ex art. 1704 c.c. con e senza rappresentanza, avente ad oggetto:

- 1. sdoganamento merci in importazione ed esportazione;**
- 2. stipula di contratti di trasporto nazionale ed internazionale;**
- 3. attività accessorie ai punti 1 e 2;**

Art. 1. - Oggetto del Mandato Generale

1.1 Il sottoscritto **[NOME DELLA PERSONA CHE FIRMA]**, nella qualità di legale rappresentante della **[NOME DELLA VS SOCIETA']**, P.IVA **[PARTITA IVA VS SOCIETA']** con sede legale in **[DIGITARE INDIRIZZO ESATTO DELLA SEDE LEGALE DELLA VS SOCIETA']** (in breve "Mandante"), conferisce alla **International Transport Solution s.r.l.** (in breve "Mandatario"):

- (a) mandato generale, senza vincolo di esclusiva, in conformità all'art. 11 del Reg. CE n. 952/2013 e successive modifiche (Codice Doganale dell'Unione), avente ad oggetto l'esecuzione delle operazioni doganali di importazione e esportazione e di ogni attività ad esse connessa, ivi incluse la girata delle polizze di carico e formalità sanitarie, veterinarie, fitosanitarie, etc., con riferimento a tutta la merce che la sottoscritta società si appresterà ad importare o ad esportare secondo le modalità di cui all'articolo seguente;
- (b) mandato generale, senza vincolo di esclusiva, avente ad oggetto la stipula di contratti di trasporto terrestre, marittimo ed aereo nazionali ed internazionali, ed ogni attività connessa, ivi inclusa l'effettuazione di booking e l'invio di comunicazioni/istruzioni ai vettori, con riferimento alle richieste specifiche che la sottoscritta società invierà alla **International Transport Solution s.r.l.** in qualsiasi forma, inclusa posta elettronica certificata, fax e telefono;
- (c) il presente Mandato, per quanto non espressamente previsto dal presente documento, è disciplinato dagli artt. 1703 e seg. del Codice Civile. Esso regola tutti i futuri rapporti tra le Parti, aventi ad oggetto la conclusione ed esecuzione per conto del Mandante delle suddette operazioni, ivi incluse quelle doganali e relative prestazioni accessorie, in rappresentanza diretta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;
- (d) le prestazioni accessorie di cui al comma precedente ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini dell'esecuzione del Mandato, ivi comprese le verifiche doganali e la redazione di dichiarazioni, la sottoscrizione di documenti e verbali, e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto od opportuno, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento della suddetta operazione;
- (e) quanto alla facoltà di proporre revisioni di accertamento, esse sono ricomprese nel presente Mandato, ma il Mandante deve essere previamente informato e si riserva il diritto di escludere tale facoltà dal Mandato caso per caso;
- (f) restano escluse dalle prestazioni accessorie il potere difensivo per l'impugnazione di atti di accertamento fiscale, per le quali viene richiesto incarico specifico;
- (g) il presente mandato è conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1704 e ss. c.c. ed include pertanto i poteri di rappresentanza. Tali poteri sono conferiti con facoltà di utilizzo a discrezione della International Transport Solution s.r.l. La International Transport Solution

s.r.l. sarà pertanto libera di agire, in esecuzione del presente mandato, in nome e per conto della sottoscritta oppure in nome proprio e per conto della sottoscritta in base alla propria discrezione e valutazione e ciò varrà sia per la stipula dei contratti di trasporto quanto per la stipula di autonomi contatti di locazione di container, qualora l'impiego di container sia concordato con il Mandante. La sottoscritta società attribuisce altresì la facoltà di agire in rappresentanza diretta o indiretta presso gli sportelli doganali a seconda della esclusiva valutazione della International Transport Solution s.r.l. stessa.

Art. 2 - Modalità di richiesta delle operazioni import/export. Informazioni e documenti

- 2.1** Il presente mandato regolerà ogni richiesta di sdoganamento di merci in importazione e/o esportazione proveniente dalla sottoscritta società mediante invio, via fax, email, o tramite consegna a mano, della **Scheda di Accompagnamento Documenti (all. 1)**, debitamente compilata e dei documenti ad essa allegati.
- 2.2** Il presente mandato regolerà ogni richiesta di booking e di sdoganamento di merci in importazione ed esportazione proveniente dalla sottoscritta società, via fax, email, o tramite consegna dei relativi documenti.
- 2.3** Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutte le informazioni ed i documenti necessari all'adempimento del Mandato e lo autorizza a rappresentarlo dinnanzi alle autorità doganali, sanitarie, marittime, ed altre autorità pubbliche coinvolte nell'ambito delle attività necessarie per lo sdoganamento delle merci, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, UTT, MISE, Camere di Commercio, ai fini dell'espletamento del Mandato stesso. Il Mandatario si impegna a comunicare per iscritto al Mandante entro 48 ore dal ricevimento, qualunque osservazione, verbale, contestazione ed ogni eventuale altra comunicazione notificatagli, anche oralmente, dagli Uffici Doganali o da altre Autorità di controllo, per conto del Mandante e nell'ambito dell'oggetto dell'incarico di cui al precedente Art. 1.
- 2.4** Il Mandatario è inoltre autorizzato ad effettuare pagamenti e riceverne per conto del Mandante rilasciandone quietanza, e provvede a sue spese, ma previo accordo con il Mandante, ad eventuali modifiche a posteriori delle dichiarazioni doganali eventualmente errate. Il Mandante dichiara che il prezzo indicato in fattura corrisponde a quello di transazione ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.
- 2.5** Ai fini dell'esecuzione del Mandato e della correlata stipula dei contratti di trasporto, il Mandante è tenuto, a seconda della specifica operazione oggetto del Mandato, a comunicare al Mandatario - con congruo anticipo e per iscritto - i seguenti dati: *a)* luoghi di carico e scarico; *b)* orario di accesso autorizzato e programmato presso i luoghi di carico e scarico (ora - minuto) nonché *c)* durata complessiva prevista per l'effettuazione dell'operazione di carico (ora - minuto) e dell'operazione di scarico (ora - minuto).

Art. 3 - Durata e Recesso

- 3.1** Il presente Mandato avrà durata a tempo indeterminato, restando tuttavia inteso che ciascuna Parte potrà recedere da esso, con preavviso di giorni 30 a mezzo pec o raccomandata a/r e che, in caso di esercizio della facoltà di recesso, nessuna altra prestazione dovrà essere eseguita dalle Parti, fatta salva l'esecuzione di quella pattuita o eventualmente già in corso al momento della ricezione della comunicazione del recesso.
- 3.2** Il presente Mandato annulla e sostituisce qualsiasi Mandato conferito in precedenza.

Art. 4 - Facoltà di sostituzione

- 4.1** Si conferisce alla **International Transport Solution s.r.l.** la facoltà di farsi sostituire da altri soggetti, conferendo a questi gli stessi poteri di cui al presente mandato. Il Mandante in particolare dichiara di essere a conoscenza e approvare espressamente che International Transport Solution s.r.l. nominerà per le materie riservate a questi dalla Legge un doganalista di propria fiducia regolarmente iscritto all'Albo. Il tutto ai fini dell'espletamento degli incarichi che saranno assegnati in forza del presente mandato generale.

4.2 Il Mandante, pertanto, conferisce pieni poteri e facoltà al Mandatario di farsi affiancare, coadiuvare, o sostituire nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, incluso con la modalità della rappresentanza diretta, da doganalisti di sua fiducia, anche esterni alla sua organizzazione, purché regolarmente iscritti all'albo dei doganalisti, del cui operato il Mandatario risponderà direttamente ed esclusivamente nei confronti del Mandante. In caso di ricorso a doganalisti esterni alla propria organizzazione ai sensi del precedente comma, il Mandatario si obbliga a comunicare in anticipo per iscritto i loro nominativi e generalità al Mandante.

Art. 5 - Copertura dei costi

5.1 La sottoscritta società dichiara di assumere la piena responsabilità in relazione a tutti i costi derivanti dalle operazioni sopra citate, anche quando le merci non dovessero essere ammesse all'importazione o all'esportazione, ma altresì respinte all'origine, trasformate o distrutte, ivi inclusi i costi relativi a soste e nolo dei *containers* utilizzati per il trasporto. All'uopo, la sottoscritta società verserà alla **International Transport Solution s.r.l.**, dietro semplice richiesta in qualsiasi forma, gli importi necessari al pagamento di oneri doganali, dazi, IVA, e tutte le spese accessorie derivanti dal presente mandato, incluse ma non limitate a sanzioni, soste, demurrages, detentions. Ai medesimi fini la sottoscritta società si obbliga a manlevare la International Transport Solution s.r.l. e/o i sostituti da questa nominati, da ogni responsabilità connessa allo svolgimento della propria attività e a rimborsarla di quanto pagato in ragione dell'esecuzione del presente mandato.

Art. 6 - Pagamento competenze

6.1 La sottoscritta società pagherà le competenze della **International Transport Solution s.r.l.** secondo gli accordi in corso e come da accordi regolati a parte.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie. Legge applicabile e foro esclusivo

7.1 Tutto ciò che non è espressamente regolato dal presente contratto resta disciplinato dal Codice Civile.

7.2 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole ed in pieno spirito di collaborazione reciproca le eventuali controversie tra loro insorte in relazione al presente mandato e comunque ad essa connesse. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso ivi inclusa quelle relative alla sua interpretazione ed esecuzione, che non dovesse essere risolta bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Benevento, in deroga all'ordinaria competenza territoriale ai sensi dell'art. 28 c.p.c.

[APPORRE TIMBRO DELLA VS. SOCIETÀ]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile la parte dichiara di accettare espressamente l'art. 7.2.

Data **[DIGITARE DATA DI OGGI]**

[APPORRE TIMBRO DELLA VS. SOCIETÀ]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE]